



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7666 del 2014, proposto dalla signora Elisa Purificato, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Fontanarosa e Christian Lombardi, con domicilio eletto presso l'avvocato Stefano Monti, Studio Legale Parente, in Roma, via Emilia, 81;

***contro***

il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio e la Regione Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 43/2014, resa tra le parti, concernente l'annullamento del parere paesaggistico favorevole rilasciato dal Comune sulle istanze di concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994.

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il Cons. Cecilia Altavista;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La signora Elisa Purificato aveva presentato al Comune di Formia domanda di condono, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale sito in località Colle Arvito, catastalmente identificato al foglio 7, particella 602 sub 1- 2 -3.

Successivamente, aveva presentato ulteriore domanda di condono, ai sensi della legge 23 dicembre n. 724 del 1994 per un ampliamento realizzato nel 1991.

Trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico, in relazione alla fascia di protezione dei corsi d'acqua - ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.431 art. 1 lettera c) - le domande di condono sono state sottoposte al parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985.

Con decreto n. 932/C del 26 ottobre 2007, il Dirigente del Servizio urbanistica del Comune, quale autorità delegata alla gestione del vincolo da parte della Regione, ha emesso parere favorevole con prescrizioni alla sanatoria, in quanto “*al momento della*

*realizzazione delle opere l'integrità originaria del paesaggio era già vulnerata da interventi anche legittimi preesistenti all'entrata in vigore della legge Galasso n. 431/1985", essendo inoltre situato al margine di un comprensorio lottizzato; le prescrizioni riguardavano l'utilizzo di intonaci con materiali e tecniche di posa della tradizione locale, i manti di copertura, la presentazione di nuovi grafici rappresentativi della sistemazione della corte annessa al fabbricato, la conservazione delle alberature esistenti.*

Con decreto del 27 dicembre 2007 il parere è stato annullato dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Lazio, *"considerato che il PTP n. 14 adottato con delibera n. 2281 del 28.4.1987 classifica l'area interessata dall'intervento all'art. 8 delle NTA (protezione corsi d'acqua e delle acque pubbliche) ed indica tra l'altro le seguenti prescrizioni d'uso: i corsi i corsi d'acqua relative fasce di rispetto devono essere mantenuti integri inedificati per una fascia di profondità di 150 m per parte" ... "dall'esame degli atti trasmessi non risulta essere stata presa in specifica considerazione la disciplina recata dalla pianificazione paesistica vigente per l'area, in contrasto con quanto stabilito dalle norme in materia e dalla giurisprudenza acclarata... che reputano interesse preminente la tutela paesaggistica rispetto all'interesse privato dei singoli".*

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, sostenendo l'illegittimità del provvedimento della Soprintendenza, in quanto avrebbe effettuato un controllo di merito e non di mera legittimità sul parere comunale; il riferimento al Piano territoriale Paesistico n. 14 sarebbe illegittimo in quanto tale piano è stato adottato con delibera della giunta regionale n. 2281 del 28 aprile 1987 e non dall'organo competente in base all'art. 6 dello Statuto della Regione Lazio ovvero il Consiglio regionale; è stata poi dedotta la violazione dell'art. 82 comma 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per il superamento del termine di sessanta giorni dalla emanazione del parere favorevole sia alla data di adozione del decreto di annullamento che alla sua comunicazione,

insistendo per la natura recettizia di provvedimento di annullamento, in quanto incidente con effetti restrittivi su un atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario, in base all'art. 21 *quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241; è stata poi lamentata la violazione dell'art. 10 *bis* della legge n. 241 del 1990.

Con ordinanza n. 332 del 23 maggio 2008 era stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in relazione alla non manifesta illogicità della motivazione comunale e delle specifiche prescrizioni sul riassorbimento dell'opera nel contesto considerato.

Con la sentenza n. 43 del 22 gennaio 2014 il ricorso è stato respinto ritenendo che la motivazione della Soprintendenza, basata sul mancato esame della pianificazione paesaggistica vigente, esulasse da valutazioni di merito sostitutive del parere espresso dal Comune ma rientrasse nell'ambito della verifica di legittimità, che si estende a tutti i profili dell'eccesso di potere compresi quelli relativi al difetto di motivazione. Con l'appello è stata contestata la sentenza, riproponendo le censure relative alla illegittimità del provvedimento di annullamento, in quanto avrebbe operato una valutazione di merito sostitutiva del parere comunale; il parere era stato reso a seguito di apposita istruttoria degli uffici comunali (parere del 30 marzo 2007 della Sezione urbanistica - Ufficio vincoli; parere del 2 aprile 2007 della Commissione integrata) e aveva formulato specifiche prescrizioni per assicurare la compatibilità con il contesto paesaggistico; sono state poi riproposte le censure non esaminate relative alla illegittimità del PTP per la incompetenza della Giunta regionale e alla violazione del termine di cui all'art. 82 del D.P.R. 616 del 1977 per l'esercizio del potere di annullamento da parte della Soprintendenza, lamentando il mancato esame di tali motivi da parte del giudice di primo grado.

Si è costituito nel presente giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali contestando la fondatezza dell'appello.

La difesa appellante ha presentato memoria e memoria di replica insistendo nelle proprie tesi difensive; ha poi chiesto il passaggio in decisione senza discussione orale. All'udienza pubblica del 9 novembre 2021 l'appello è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

L'appello è infondato.

In base all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, *“il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”*.

Per consolidata giurisprudenza tale parere ha natura e funzioni identiche all'autorizzazione paesaggistica per essere entrambi gli atti il presupposto legittimante la trasformazione urbanistico edilizia della zona protetta, sicché resta fermo il potere ministeriale di annullamento del parere favorevole alla sanatoria di un manufatto realizzato in zona vincolata, in quanto strumento affidato dall'ordinamento allo Stato, come estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario (Consiglio di Stato Sez. VI, 10 giugno 2019, n. 3873; Sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 1135).

In particolare il potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale era disciplinato, all'epoca di emanazione degli atti oggetto del presente giudizio, dall'art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per cui *“la soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione”*(comma 3).

Sotto la vigenza di tale disciplina, la giurisprudenza consolidata riteneva che l'annullamento da parte della Soprintendenza non comportasse un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione o da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinsecasse in una verifica di legittimità, che, tuttavia, si poteva estendere a tutte le figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere, compreso il difetto di motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 854; id, sez. VI, 25 giugno 2018, n. 3913; sez. VI, 17 maggio 2018 , n. 2989; sez. VI, 28 giugno 2016, n. 283;sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4562). Quindi se l'ente che rilascia l'autorizzazione ha adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'opera, la Soprintendenza non può sostituire il proprio giudizio di merito a quello già espresso dalla Regione o dal Comune subdelegato, ma qualora l'autorità che ha emesso il nulla osta o il parere non abbia esternato una motivazione congrua dalla quale evincere le ragioni che la inducevano a concludere per la compatibilità dei manufatti realizzati con il vincolo paesaggistico ovvero di una corretta indicazione delle ragioni sottese alla positiva valutazione, quanto a compatibilità paesaggistica, dell'intervento progettato, sussiste un vizio d'illegittimità per difetto o insufficienza della motivazione e gli organi ministeriali possono annullare il provvedimento adottato per vizio di motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 3873; 16 maggio 2018, n. 2915; sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 356; id. 5 marzo 2014, n. 1034; id. 18 gennaio 2012, n. 173; id. 21 settembre 2011, n. 5292; id. 17 maggio 2018, n. 2989; Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5125; id Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4103; Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2644). L'unico limite in tema di annullamento dell'autorizzazione

paesaggistica è costituito dal divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione; tale limite sussiste, però, soltanto se l'ente che rilascia l'autorizzazione abbia adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'opera; in caso contrario, è riscontrabile un vizio di illegittimità per difetto o insufficienza della motivazione, e gli organi ministeriali annullano l'atto-base adottato per vizio di motivazione e ben possono indicare - anche per evidenziare l'eccesso di potere nell'atto esaminato - le ragioni di merito che concludono per la non compatibilità delle opere realizzate con i valori tutelati (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2014 n. 1034, *id.* 18 gennaio 2012, n. 173, *id.* 21 settembre 2011, n. 5292; *id.* 25 gennaio 2019, n. 642)

Nel caso di specie, deve poi richiamarsi, altresì, il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui, nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l'Autorità preposta alla tutela del vincolo deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri, ciò a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo, corrispondendo alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente (Adunanza plenaria 22 luglio 1999 n. 20, Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2297; sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3734).

In particolare, il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non può operare in modo retroattivo, ma non può neppure considerarsi inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all'edificazione; va, dunque, applicato lo stesso regime della previsione generale di cui all'art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985, che subordina il

rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2015 n. 3909; id. sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6035; sez. II, 15 luglio 2020, n. 4576). In caso di sopravvenuto regime di inedificabilità dell'area, questo non può considerarsi una condizione *ex se* preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 231), ma l'Amministrazione deve valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo e la permanenza del manufatto abusivo, anche ad esempio in ordine alla salvaguardia della pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3734).

Applicando tali consolidate coordinate giurisprudenziali, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, si deve quindi ritenere legittimo il provvedimento di annullamento pronunciato dalla Soprintendenza.

Infatti, rientrava pienamente nei poteri della Soprintendenza sindacare il difetto di motivazione con riferimento alla mancanza, nel parere positivo comunale, di qualsiasi indicazione circa la compatibilità del manufatto con la disciplina paesaggistica vigente al momento del rilascio del parere, che aveva previsto il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri di protezione dei corsi d'acqua.

Legittimamente, quindi, la Soprintendenza ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto valutare anche la disciplina del PTP n.14, ai fini di considerare la specifica compatibilità dell'intervento con il vincolo di inedificabilità assoluta posto dall'art. 8 delle NTA del detto Piano.

La giurisprudenza, infatti, ha affermato che i PTP costituiscono strumenti di disciplina di uso e valorizzazione dei territori assoggettati a vincoli paesaggistici che, in attuazione del principio fondamentale di cui all'art. 9 Cost., prevalgono sui P.R.G. e



sugli altri strumenti urbanistici e possono certamente imporre limitazioni di carattere generale, ovvero puntuali prescrizioni, con efficacia immediatamente precettiva a carico dei proprietari, quando siano ravvisate ragioni di tutela dei valori paesaggistici, di cui i piani stessi debbono articolare la disciplina (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011 n. 1114). All'interno del descritto quadro di riferimento non può, dunque, essere revocata in dubbio la chiara attitudine delle disposizioni contenute nei piani territoriali paesistici ad assurgere a parametro di riferimento ai fini della valutazione di compatibilità richiesta ai fini della definizione della accoglibilità della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 32 L. n. 47 del 1985 (Cons. Stato Sez. VI, 25 gennaio 2019, n. 642).

Pertanto, sussiste il vizio di motivazione del parere positivo rilasciato dal Comune di Formia, in ordine alla compatibilità del manufatto con la disciplina paesaggistica vigente, rilevato dalla Soprintendenza al fine di disporre l'annullamento.

Sotto tale profilo, è irrilevante quanto dedotto dalla difesa appellante circa la istruttoria effettuata dagli uffici comunali, anche con l'acquisizione del parere della Commissione integrata e dell'Ufficio vincoli, rimanendo la carenza motivazionale in ordine alla compatibilità con il vincolo di inedificabilità assoluta; inidonea a supplire a tale profilo di carenza motivazionale è anche l'apposizione di prescrizioni al parere favorevole, trattandosi di limiti finalizzati ad assicurare la compatibilità "estetica" del fabbricato con l'ambiente circostante (intonaci, manto di copertura, alberature), ma privi di rilevanza rispetto all'avvenuto (implicito) superamento del vincolo di inedificabilità assoluta, posto a protezione del corso dell'acqua e funzionalizzato proprio ad evitare costruzioni in tale area particolarmente vulnerabile sotto il profilo paesaggistico.

Inoltre, per costante giurisprudenza di questo Consiglio, la circostanza che un'area sottoposta a vincolo sia già edificata o antropizzata non ha alcun rilievo quando si tratta di proteggere i valori tutelati dal vincolo, dovendosi aver riguardo alle sole previsioni normative, che hanno costituito il vincolo, indipendentemente dal fatto che le stesse siano state in passato rispettate o meno da altri soggetti, e che l'area sia stata già in parte compromessa anche prima dell'apposizione del vincolo, con la conseguenza che l'avvenuta parziale edificazione di un'area vincolata non giustifica il rilascio di provvedimenti atti a comportare un'ulteriore compromissione del vincolo stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2019, n. 1102; *id.* VI, 14 giugno 2018, n. 3662; *id.* 11 giugno 2012, n. 3401).

Quanto al riferimento al PTP n.14, che, secondo la ricostruzione della difesa appellante, sarebbe illegittimo, in quanto adottato da un organo incompetente, si deve rilevare che, al momento di emanazione dell'atto impugnato e del sottostante parere comunale annullato, i PTP della Regione Lazio erano stati già approvati con la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

Infatti, ai sensi dell'art. 19 della detta legge regionale, *“i P.T.P., di cui alle deliberazioni elencate nell'articolo 1 e agli allegati da A1 a A16, sono approvati con la presente legge, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497 del 1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1-ter ed 1-quinquies della L. n. 431 del 1985, con i contenuti di cui all'articolo 20”*, tra cui anche il P.T.P. ambito territoriale n. 14 *“Cassino Gaeta Ponzà”* in cui è compreso il Comune di Formia.

Ne deriva che le previsioni contenute nei piani paesistici sono state legificate dal legislatore regionale con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi della originaria della delibera di adozione.

Peraltro, il vincolo di inedificabilità per 150 metri nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua è stato anche espressamente previsto dall'art. 7 comma 6 della legge regionale n. 24 del 1998, per cui *“i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte”*, con la conseguente irrilevanza, anche sotto tale profilo, dell'organo originariamente competente all'adozione del PTP e necessità, invece, per il Comune di considerare specificamente la compatibilità dell'intervento con il vincolo di inedificabilità immediatamente vigente, al momento del rilascio del parere, in base alla previsione legislativa regionale. Il motivo non esaminato dal giudice di primo grado è, quindi, infondato.

Con riferimento all'ulteriore censura non esaminata dal giudice di primo grado, relativa alla scadenza del termine di sessanta giorni per l'esercizio del potere d'annullamento da parte della Soprintendenza, deve essere rilevato che il parere comunale del 26 ottobre 2007 risulta pervenuto alla Soprintendenza con la documentazione completa, il 5 novembre 2007, secondo quanto indicato dalla stessa Soprintendenza nel provvedimento di annullamento.

Questo è stato emesso il 27 dicembre 2007 e notificato il 4 febbraio 2008.

In base ai consolidati orientamenti giurisprudenziali di questo Consiglio, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 82, comma 9, del D.P.R. n. 616 del 1977, con disposizione poi riprodotta nell'art. 159 del d.lgs. 42 del 2004, è inteso come perentorio ossia come limite temporale decadenziale, che decorre dalla ricezione da parte della competente Soprintendenza dell'autorizzazione rilasciata e della pertinente e completa documentazione tecnico/amministrativa (Cons. Stato sez. VI, 10 giugno 2019, n. 3873; sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 700, sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 356).

Inoltre, entro il termine di sessanta giorni deve aver luogo solo l'adozione e non anche la comunicazione agli interessati dell'eventuale annullamento; il termine dunque si intende rispettato se il provvedimento viene adottato prima della sua scadenza, non risultando necessaria, ai fini del rispetto del termine, la fase, integrativa dell'efficacia, della comunicazione (Cons. Stato sez. VI, 2 ottobre 2020, n. 5772; id, sez. VI, 21 giugno 2017, n. 3004; id sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 700; 29 gennaio 2016, n. 356). Pertanto, perché possa dirsi rispettato il suddetto termine è sufficiente che l'atto sia adottato nel termine per provvedere, non dovendosi ricomprendere nel computo del termine stesso l'attività successiva di partecipazione della conoscenza dell'atto ai suoi destinatari; ciò in considerazione della natura non recettizia dell'atto tutorio di annullamento e della conseguente ininfluenza, ai fini della sua validità, della comunicazione ai diretti interessati nell'arco temporale fissato dalla legge per l'adozione del provvedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4387; sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410; sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4843; Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4829; 4 luglio 2016, n. 2958).

Nel caso di specie, quindi, il termine risulta ampiamente rispettato, in base alla data di ricezione della documentazione completa da parte della Soprintendenza il 5 novembre 2007.

Tale circostanza di fatto non è stata specificamente contestata dalla parte appellante, che ha fatto genericamente riferimento alla data di adozione del parere comunale e all'inutilità della integrazione documentale, ai fini della decorrenza del termine, mentre l'art. 159 del d.lgs. 42 del 2004 sopra citato indica espressamente la decorrenza del termine di sessanta giorni nel momento in cui la documentazione completa perviene alla Soprintendenza.

In ogni caso, il termine di sessanta giorni risulta rispettato, anche facendo riferimento alla data del 26 ottobre 2007, secondo quanto dedotto dall'appellante, considerato che la giurisprudenza consolidata, a cui il Collegio intende dare continuità, non richiede che, entro tale termine, venga effettuata anche la notifica al destinatario e che il sessantesimo giorno sarebbe, in tal caso, scaduto in un giorno festivo, mentre il provvedimento di annullamento è stato emanato il 27 dicembre 2007, primo giorno seguente non festivo successivo al giorno di scadenza dei sessanta giorni (cfr. Cons. Stato sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1416, che ha ritenuto applicabile al procedimento di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 l'art. 155, comma 4, cod. proc. civ, in quanto espressione di criteri applicabili, per la loro portata generale, anche ai termini dei procedimenti amministrativi).

In conclusione l'appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in euro 3000, 00 (tremila,00) oltre s.g. e accessori di legge, sono poste a carico della parte appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, pari a euro 3000, 00 (tremila,00) oltre s.g. e accessori di legge, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabato, Presidente FF

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Cecilia Altavista**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Sabato**

IL SEGRETARIO